

DELIBERAZIONE N. 40 del 30.06.2022

Oggetto: approvazione piano integrato di attività e organizzazione (piao) dell'Agenzia Forestas 2022-2024.

Il Commissario Straordinario dell'Agenzia FoReSTAS, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22 ottobre 2019 e il successivo D.P.G.R. n. 157 del 31 dicembre 2019, con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell'Agenzia FoReSTAS per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la D.G.R. n. 30/27 del 30 giugno 2020 e il successivo D.P.G.R. n. 73 del 17 luglio 2020, con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell'Agenzia FoReSTAS per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la D.G.R. n. 67/19 del 31 dicembre 2020 e il successivo D.P.G.R. n. 154 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell'Agenzia FoReSTAS per un periodo non superiore a sei mesi.

VISTA la D.G.R. n. 25/35 del 30 giugno 2021 e il successivo D.P.G.R. n. 47 del 9 luglio 2021, con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell'Agenzia FoReSTAS fino al 31 agosto 2021.

VISTA la D.G.R. n. 36/79 del 31 agosto 2021 di proroga del regime commissariale e di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia.

VISTO il D.P.G.R. n. 60 del 2 settembre 2021 con il quale, in base all'art. 42 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia FoReSTAS.;

VISTA la D.G.R. n. 43/13 del 29 ottobre 2021 di proroga del regime commissariale e di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia per i mesi di novembre e dicembre 2021.

VISTO il D.P.G.R. n. 76 del 5 novembre 2021 con il quale, in base all'art. 42 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia FoReSTAS, per il periodo novembre e dicembre 2021.

VISTA la D.G.R. n. 51/12 del 30 dicembre 2021 di proroga del regime commissariale e di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia per i medi di gennaio e febbraio 2022

VISTO il D.P.G.R. n. 70 del 4 gennaio 2022 con il quale, in base all'art. 42 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia FoReSTAS, per il periodo gennaio e febbraio 2022.

VISTA la D.G.R. n. 13/71 del 15 aprile 2022 di proroga del regime commissariale e di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/9 del 22.10.2019 ed alla nomina dell'organo di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi;

VISTO il D.P.G.R. n. 26 del 21 aprile 2022 con il quale, in base all'art. 42 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia FoReSTAS..

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO di durata triennale, con aggiornamento annuale;
- lo scopo del PIAO è quello di «assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso»;
- il PIAO, aggiornato annualmente, definisce (nell'elencazione delle norme, e relativi adempimenti, vengono individuati i Piani e gli atti che confluiscono nel PIAO):
- «a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

- *b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- *c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- *d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- *e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- *f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*
- *g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi»;*
- *Il Piano definisce, altresì, in apposita sezione le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti (c.d. questionari di gradimento), stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati, ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;*

- il PIAO, e i relativi aggiornamenti, viene pubblicato «entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale»;
- il comma 6 bis, del cit. art. 6 del DL 80/2021, prevede che «in sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022».

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021:

- comma 5, «Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo»;
- comma 6, «Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti».

CONSIDERATO CHE:

- allo stato attuale manca l'adozione degli atti citati ai commi 5 e 6 dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021.
- nel PNRR, sez. Riforme della P.A., si evidenzia l'esigenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti «Occorre semplificare le norme della legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013, sull'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico»;
- il Consiglio di ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione, affermando che «in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale. La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:

- nel report e nel verbale della seduta del 18 novembre 2021 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento E Bolzano, è stata raggiunta l'Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del ministro per la pubblica amministrazione, concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113;
- nel sito della Funzione Pubblica (2 dicembre 2021) si legge *«È arrivato nella seduta di oggi pomeriggio il via libera della Conferenza Unificata al decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, con cui si definisce il contenuto del PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Nel corso della riunione, è stata accolta la richiesta di Regioni, Anci e UPI di posticipare la scadenza del 31 gennaio 2022 come termine ultimo per l'adozione dei PIAO da parte delle amministrazioni. Nel frattempo, è già stato avviato l'iter di approvazione del DPR che abroga le disposizioni sull'adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal PIAO. Per evitare duplicazioni e coordinare i contenuti delle sezioni del Piano, infine, il Dipartimento della Funzione pubblica adotterà specifiche linee guida. "Con il semaforo verde della Conferenza Unificata al PIAO, la Pubblica amministrazione compie un altro passo decisivo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività, misurazione della performance", ha dichiarato il ministro Brunetta, commentando il parere favorevole allo schema di Dm, che contiene in allegato il "Piano tipo»;*
- nel cit. schema di decreto oggetto d'Intesa nella Conferenza, si è compreso che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 (le sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali):

ART. 3 – SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE:

- a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti (DUP per gli Enti Locali).
- b) *Performance*: la sottosezione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e dalle Linee Guida che saranno emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- c) Rischi corruttivi e trasparenza: la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.

190 (costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013).

ART. 4 SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

1. a) Struttura organizzativa, in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione.
2. b) Organizzazione del lavoro agile.
3. c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano (suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale).

ART. 5 SEZIONE MONITORAGGIO

La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili (il monitoraggio delle sottosezioni *Valore pubblico* e *Performance* avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione *Rischi corruttivi e trasparenza* avviene secondo le indicazioni di ANAC; mentre per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

CONSIDERATO CHE:

- le "Linee guida", nel sopra cit. schema di decreto ministeriale, formulano indicazioni sulla stesura delle sez. del PIAO e una loro rappresentazione grafica;
- in seguito è stato adottato uno schema di DPR (vedi, Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa n. 54 del 30/12/2021, Piano Integrato di attività ed organizzazione) per definire le norme da abrogare/modificare (e successivamente secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, come di seguito riportato) da rendere inefficaci;
- sommariamente si richiamano le discipline di interesse: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, Articolo 169, *Piano esecutivo di*

gestione; D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Articolo 60-bis, Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza; D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, Art. 10, Piano della performance e Relazione sulla performance; Legge 6 novembre 2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; Legge 7 agosto 2015 n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, Art. 14, Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

IL PIAO DOVREBBE SOSTITUIRE, DUNQUE:

1. PERFORMANCE (PIANO DELLE PERFORMANCE), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative;
2. POLA (PIANO LAVORO AGILE) e il PIANO DELLA FORMAZIONE, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
3. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne (comprese le progressioni);
4. PIANO ANTICORRUZIONE, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione;
5. PIANO DELLE AZIONI POSITIVE, uniformando le azioni, anche di genere;
6. PIANO DELLE AZIONI CONCRETE, la razionalizzazione della spesa e dell'organizzazione.

RICHIAMATE LE FONTI OGGETTO DI SOSTITUZIONE/ABROGAZIONE/INEFFICACIA:

- 1) Piano della *performance* (art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 *ter* del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150);

- 2) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- 3) Piano delle azioni concrete (art. 60 *bis*, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- 4) Piano di azioni positive (art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
- 5) Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- 6) Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- 7) Piano dei fabbisogni (art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-*ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- 8) Piano esecutivo di gestione (art. 169, comma 3 *bis*, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 506/2022, dell'8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, allora recante *“Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*, ha evidenziato alcune *«criticità che accompagnavano innanzi tutto la sequenza e la natura degli atti ai quali veniva consegnata l'introduzione e l'attivazione del nuovo strumento di programmazione e pianificazione. Perplexità sono state espresse, in primo luogo, nei confronti della scelta di affidare a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione privo di natura regolamentare quella che la Sezione ha riconosciuto come la pars costruens del disegno, ovvero “la concreta definizione di quello che sarà (non solo lo schema di Piano Tipo, bensì) il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al PIAO”*»;
- il Consiglio di Stato, con il parere 902/2022 del 26 maggio 2022, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione *“concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*, ai pareri successivamente espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché all'intesa in Conferenza unificata acquisita il 2 dicembre 2021, ha evidenziato che *«non appare fugato il rischio che il PIAO si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore layer of bureaucracy... Le sezioni e le sottosezioni del PIAO, come descritte,*

rinviano infatti, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad alludere a effetti diversi», quali ad esempio il peculiare riferimento alla sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” che deve essere in linea con le indicazioni dei PNA emanati da ANAC, ovvero alla sottosezione “Organizzazione del lavoro agile”, che ne richiede la necessaria coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, in parte riprese nella sez. Monitoraggi;

- *nel parere appena citato, si rileva, altresì, ««in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono dunque l'eventualità che il PIAO possa andare a costituire, in concreto, “un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporsi nel più generale PIAO”... anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato», giungendo ad affermare che «Ed è, perciò, che questa Sezione rinnova la propria raccomandazione per un approccio graduale all'innovazione rappresentata dall'introduzione del PIAO, nella consapevolezza dei “costi” e dei “tempi” necessari alla costruzione di ambienti e di sistemi capaci di riconoscerlo e, perciò, di farne un effettivo strumento non già “di riforma”, ma “per riforme” che anche altro suppongono, come peraltro immagina la stessa l. n. 113 del 2021, nel cui disegno s'inscrive anche il PIAO»;*
- *sempre nel cit. parere si conclude nell'affermare che «tale azione di “effettiva integrazione e metabolizzazione”, che non può che avvenire “a valle” dell'adozione della disciplina regolamentare, interessa infatti non solo il decreto del Presidente della Repubblica concernente l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti, ma anche il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione qui in esame e che vale a porre le premesse per quelle indispensabili attività di ulteriore “semplificazione e razionalizzazione” della disciplina nonché di “reingegnerizzazione dei processi”».*

CONSIDERATO CHE mancano gli atti normativi o ministeriali di riferimento;

CONSIDERATO CHE al momento attuale il termine per la sua adozione nelle Amministrazioni statali per l'anno 2022 è fissato al 30 giugno, mentre nello schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione esso viene fissato per gli Enti Locali e le Regioni entro i 4 mesi successivi alla adozione del bilancio preventivo, dove, a regime, tali termini sono rispettivamente fissati al 31 gennaio e ad i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio preventivo.

VALUTATO E ACCERTATO CHE:

- il comma 6, dell'art. 6, del DL n. 80/2021, ultimo periodo, espressamente dispone «*Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*», rilevando che sempre nello stesso comma si rimanda per l'adozione del Piano tipo ad un «decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», e che allo stato attuale non risulta ancora adottato e pubblicato;
- la mancata pubblicazione rende inoperante l'obbligo di legge, essendo rinviato ad una fonte sotto ordinata nel sistema della gerarchia delle fonti.

RITENUTO, di predisporre una prima formulazione del PIAO, alla luce del quadro normativo vigente, anche in relazione al fatto di non incorrere in violazioni e/o ritardi che apparirebbero, peraltro, non coerenti con la disciplina vigente, con i principi di organizzazione pubblica, con la natura semplificatoria e di razionalizzazione, ossia i cardini della *ratio legis* che attiene direttamente al PIAO;

RITENUTO in questo quadro ordinamentale non definito e instabile di adottare il PIAO, secondo le sezioni indicate nello schema di decreto ministeriale, con le relative Linee Guida e rappresentazione grafica, con una tecnica redazionale *per relationem* coerente con gli atti già adottati e integrata dall'apporto istruttorio, dando atto che in funzione dell'adozione ed efficacia giuridica degli atti del Parlamento o del Governo si adeguerà il PIAO.

VISTA la proposta di Piano Integrato della Azioni e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 predisposta dalla Direzione Generale dell'Agenzia;

RILEVATO che la stessa integra gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 2022-2024, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022-2024, nel Piano del Fabbisogno del Personale 2022-2024 e nel Piano Triennale di Azioni Positive 2022-2024, nonché le misure adottate dall'Amministrazione in materia di Lavoro Agile e Formazione del personale;

RILEVATO che l'allegato Piano deve essere sottoposto agli assessorati competenti ai sensi della LR 14/1995 e, per il tramite dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, al Comitato Territoriale di cui all'art. 44 della LR 8/2016 per l'espressione del previsto parere;

RILEVATO che lo stesso debba essere altresì inviato all'OIV dell'Agenzia FoReSTAS e, per opportuna informativa, alle Organizzazioni Sindacali;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del suddetto Piano;

Tutto ciò visto, premesso, rilevato, considerato, valutato e ritenuto,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 dell'Agenzia FoReSTAS;
2. Di disporre la trasmissione del Piano agli Assessorati competenti ai sensi della LR 14/1995 e, per il tramite dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, al Comitato Territoriale di cui all'art. 44 della LR 8/2016, per l'espressione del previsto parere, all'OIV dell'Agenzia FoReSTAS e, per opportuna informativa, alle organizzazioni sindacali.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale f.f.

Dr. Maurizio Mallocci

Il Commissario Straordinario

Dr. Giovanni Caria